

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE DEGLI ELETTRO-
DOTTI AD ALTA TENSIONE / INFRASTRUTTURE ESISTENTI E NUOVE NEL RETI-
COLO IDRICO MINORE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI _____

TRA

Il **Comune di _____**, (di seguito Comune) con sede in _____ Codice Fiscale _____, e per esso ANCI Lombardia in persona del Segretario Generale Rinaldo Mario Redaelli, giusta delega alla sottoscrizione della presente convenzione rilasciata mediante Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

e

la società **TERNA – Rete elettrica Nazionale S.p.A.** con sede legale in Roma (RM) in Viale Egidio Galbani 70, Codice Fiscale n. 05779661007 qui rappresentata dalla Responsabile del Dipartimento Trasmissione Nord Ing. Chiara Vergine

di seguito denominata “Concessionario”

Premesso che:

- a) Terna Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in breve Terna S.p.A.), costituita in attuazione del Decreto Legislativo n. 79/99, è la società proprietaria della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (di seguito RTN) , il cui ambito è stato definito con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25.6.1999 e successivamente ampliata con D.M. 23.12.2002 e ss.mm.ii., nonché – a decorrere partire dal 01.11.2005 – in base a quanto dispose il D.P.C.M. 11.5.2004 - è altresì titolare della Concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nell’ambito del territorio nazionale, rilasciata in forza del Decreto del Ministro delle Attività produttive del 20.04.2005 (in G.U. n. 98 del 29.4.2005) che approvò, altresì, la relativa Convenzione tra il Ministero delle attività produttive e l’allora GRTN S.p.A. (dante causa) per la disciplina della concessione.
- b) Terna S.p.A., pertanto, è l’attuale proprietaria della porzione di RTN definita con D.M. 27.02.2009, ove sono inclusi gli elettrodotti oggetto della presente convenzione regolarmente autorizzati con decreto ministeriale. Gli elettrodotti appartenenti alla RTN costituiscono opere di preminente interesse statale (art 1 sexies D.L. n. 239/2003 conv. in L. 290/2003) e vengono realizzati ed eserciti nell’interesse dello Stato, per espletare il servizio pubblico di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica di cui Terna S.p.A. è Concessionaria, giusta convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive (MSE) il 20.4.2005, così come modificata in data 15.10.2010 dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- c) il Comune di _____ ha stipulato con ANCI Lombardia accordo di cooperazione art.7 c.4 Dlgs 36/2023 finalizzato allo svolgimento in forma unitaria e coordinata, per il tramite dei servizi

resi dalla struttura a tal fine predisposta da ANCI Lombardia, di tutti gli adempimenti necessari alla regolarizzazione delle interferenze di Terna S.p.A. sul RIM di competenza del Comune medesimo, secondo quanto previsto e regolato dalla L.R. Lombardia n.4/2016

- d) nell'ambito di tale accordo di cooperazione, ed in esecuzione del medesimo, il Comune ha delegato ANCI Lombardia a definire con il Concessionario l'attività istruttoria prodromica alla stipula della convenzione autorizzativa delle interferenze in essere fra le reti tecnologiche-infrastrutturali di trasmissione - dispacciamento dell'elettricità, facenti capo alla società Terna S.p.A. ed il Reticolo Idrico Minore di competenza comunale secondo i contenuti della D.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 Rioridino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stipula della convenzione medesima;
- e) Terna S.p.A., per il tramite di ANCI Lombardia e poi con nota pec del _____ (all.1) ha comunicato al Comune, ai sensi per gli effetti di cui all'art.13 co.1 primo periodo L.R. Lombardia n.4/2006, di voler procedere alla regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della anzidetta L.R. n.4/2006 nel territorio del Comune;
- f) la successiva verifica congiunta effettuata in forma condivisa tra Terna e ANCI Lombardia ha portato alla produzione dell'allegato 3 "Documento Unico Condiviso" nel quale è data evidenza di tutti gli attraversamenti esistenti sul territorio comunale, della loro categorizzazione in conformità agli atti normativi e regolamentari regionali e della conseguente determinazione dell'indennità di occupazione sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia, in tal modo potendosi determinare l'ammontare dell'indennità di occupazione dovuta da Terna S.p.A. per la regolarizzazione relativamente al quinquennio anteriore alla stipula della presente convenzione, nonché il canone di concessione dovuto a regime.
- g) Detto Documento Unico Condiviso è stato approvato dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ (all.2)
- h) L'indennità di occupazione così determinata coprirà, se dovuta, l'intero periodo pregresso (nei limiti del quinquennio come sopra determinato). A partire dall'annualità di stipula della presente convenzione sarà viceversa dovuto il canone di concessione 'a regime'

Tutto ciò premesso

tra il Comune qui rappresentato da ANCI Lombardia e il Concessionario, si individuano e si disciplinano, con la presente convenzione, le condizioni della concessione in sanatoria, anche ai fini idraulici e comunque per quanto e nei limiti delle competenze del Comune, delle interferenze censite nell'allegato 3 "Documento Unico Condiviso"

Riferimenti normativi principali.

- R.D. 8 maggio 1904, n. 368 e s.m.i.

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.
- L.R. 5 dicembre 2000, n. 1.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
- L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.
- R.R. 8 febbraio 2010, n. 3.
- L.R. 15 marzo 2016, n. 4.
- D.g.r. 23 ottobre 2015 - n. X/4229 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e successive
- Regolamento Comunale di polizia idraulica approvato con _____[ove esistente]

Art. 1) Oggetto della convenzione.

Oggetto della presente convenzione è il rilascio - in forma cumulativa - della concessione di polizia idraulica per ciascuna delle interferenze individuate nell'allegato. 3 "Documento Unico Condiviso".

Accertato e dato atto che i corsi d'acqua interferiti rientrano nel Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, in quanto non facenti parte del Reticolo Idrico Maggiore, né nel reticolo idrico di Bonifica, giusta quanto disposto dalla D.G.R. n. X/4229 del 23 ottobre 2015 (all.4 n.3 co.3 di detta DGR) e successive e che pertanto i provvedimenti concessori autorizzativi e la determinazione e l'introito dei canoni di polizia idraulica sono di competenza del Comune, quest'ultimo **autorizza**, anche ai fini idraulici e comunque per quanto e nei limiti di propria competenza, Terna S.p.A. al mantenimento delle interferenze elencate nell'allegato .3 "Documento Unico Condiviso", rappresentando la presente convenzione l'atto concessorio corrispondente, contenente i diritti e gli obblighi delle parti nonché le prescrizioni, il tutto come di seguito definito e riportato.

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., delle concessioni di polizia idraulica per tutte le interferenze esistenti tra gli elettrodotti ad alta tensione di proprietà di Terna S.p.A. ed il demanio idrico rientrante nel Reticolo Idrico Minore in gestione al Comune.

Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, Terna S.p.A. potrà effettuare sulle opere interferenti oggetto della presente convenzione tutte le modificazioni e gli adeguamenti necessari e/o opportuni ove se ne presentasse la necessità ed anche al fine di renderle compatibili con le norme vigenti anche in tema di sicurezza idraulica. - In tal caso il canone di concessione potrà essere conseguentemente aggiornato sulla base delle nuove caratteristiche dell'opera.

Art. 2) Obblighi generali e prescrizioni. – Modifiche di tracciato o di caratteristiche. – Nuove opere.

Le opere interferenti dovranno essere mantenute senza creare alcun pregiudizio per l'esercizio dei corsi d'acqua interferiti.

Pertanto, per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle opere, si applicherà la disciplina in tema di responsabilità civile derivante dall'art 2043 c.c.

Eventuali periodi di asciutta dei canali in funzione di particolari esigenze di intervento sulle opere interferenti dovranno essere necessariamente concordati con il Comune.

Quanto precede fatta salva la eventuale necessità di intervenire con urgenza e in situazioni di emergenza per il ripristino della funzionalità della Rete di Trasmissione Nazionale, nel qual caso Terna S.p.A. potrà intervenire immediatamente, dandone contestuale comunicazione al Comune e – in ogni caso – adottando tutte le necessarie cautele per l'incolumità di persone e cose. In tal caso gli eventuali danni per impedimenti alla regolare gestione del deflusso delle acque di pioggia conseguenti al mancato rientro in esercizio del canale interessato dagli interventi in urgenza, saranno totalmente a carico del Concessionario. Il Comune, in tale situazione, fornirà in ogni caso la collaborazione ed il supporto tecnico necessari per minimizzare le conseguenze di quanto sopra.

In ogni caso, nell'esecuzione dei lavori, il Concessionario dovrà sempre porre in atto tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di pericolo per persone o cose.

Eventuali manufatti e/o organi di manovra presenti dovranno essere rispettati nella loro integrità strutturale, posizione e quota.

Qualora, in dipendenza dalle opere si arrecassero danni alla struttura del canale interferito o comunque fosse accertata la compromissione della condizione di regolare funzionalità dello stesso, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, purché derivanti dai lavori stessi, il Concessionario dovrà provvedere al ripristino, a propria cura e spese, delle medesime condizioni *ante operam*. In difetto, vi provvederà il Comune con rivalsa delle spese sostenute a carico del Concessionario.

Qualora per motivate e dimostrate esigenze di pubblico interesse correlate a esigenze di polizia idraulica e/o di pubblica incolumità (inclusi interventi straordinari al tratto di canale interessato), si rendesse necessario lo spostamento delle opere oggetto di concessione il Comune potrà rivolgere richiesta in tal senso al Concessionario.

Resta inteso che qualsiasi variazione del percorso o delle caratteristiche costruttive degli elettrodotti oggetto della presente concessione, facenti parte della rete elettrica nazionale, dovrà essere autorizzata, ai sensi della L.239/2004, dal Ministero competente in sede di apposita Conferenza di servizi, previa comparazione della pubblica utilità rivestita dagli impianti interessati e della caratteristica di inamovibilità imposta all'elettrodotto dal provvedimento ministeriale di autorizzazione.

Quanto precede anche ai fini dell'imputazione delle spese relative alle richieste variazioni, dell'inserimento dei lavori nel Piano di Sviluppo della rete di trasmissione nazionale o altra equivalente forma di finanziamento delle spese. – Conseguentemente, il concessionario sarà tenuto ad effettuare il relativo spostamento solo all'esito della procedura di cui al D.L. 239/03 come convertito in L. 290/2003 e ss.mm.ii. e nel rispetto altresì di quanto previsto dall'art. 126 del R.D. 11 Dicembre 1933 n° 1775.

Allo stesso modo, nel caso in cui il Comune avesse la necessità di effettuare modifiche alla propria rete concorderà con il Concessionario soluzioni e tempi per consentire allo stesso di adeguarsi alle nuove esigenze sopravvenute, sempre fermo e richiamato il contenuto dei capoversi nono e decimo del presente articolo che precedono.

Il Concessionario in caso di realizzazione di nuove opere interferenti con il reticolo idrico di competenza comunale presenterà istanza per il rilascio della necessaria autorizzazione, allegando alla stessa la documentazione richiesta in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture. Ottenuto il nullaosta, con eventuali prescrizioni purchè ragionevoli, i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.

Il Concessionario assume la manutenzione periodica delle nuove opere.

Gli oneri economici, di qualsiasi natura, legati all'esecuzione delle opere, sono a totale carico del Concessionario.

Le nuove autorizzazioni verranno ricomprese nella presente convenzione e le relative opere, che si agguinceranno all'elenco delle interferenze complessive di cui all'art. 5, saranno soggette alle medesime condizioni contenute nella convenzione.

Art. 3) Diritti dei terzi – servitù – fascia di rispetto – competenze.

Il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi molestia che possa derivare in diretta conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.

La presente concessione non esime il Concessionario dal reperire eventuali autorizzazioni da altri enti competenti ed è subordinata alla piena accettazione con osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti Leggi in materia ed alle norme previste dal Regolamento di gestione della polizia idraulica del Comune nonché soggetta al rispetto dei regolamenti comunali in materia di polizia idraulica.

Art. 4) Durata – rinuncia, decadenza, revoca – richiamo in atti notarili.

La concessione viene rilasciata con durata di anni 19 (diciannove) successivi e continui a far data dalla sua sottoscrizione.

La concessione può essere rinnovata, su presentazione di apposita istanza, entro 6 mesi dalla data di scadenza.

Il Comune può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà del Comune revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies l. 241/1990, in qualunque momento la concessione relativa a singole interferenze.

In tali ipotesi il Comune concorderà con il Concessionario tempi e modi per l'eliminazione dell'interferenza, fermo restando quanto disposto dall'art. 126 R.D. 1775/33 nonché ferme restando le prescrizioni di cui al D.L. 239/03 conv. Con mod in L. 290/03, in ogni caso salvaguardando le esigenze proprie legate all'esercizio dell'infrastruttura e alla funzionalità e continuità di esercizio della Rete di Trasmissione Nazionale.

L'obbligo del Concessionario del pagamento del canone cesserà a partire dall'anno successivo a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo, comunque, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (fermo quanto sopra previsto anche per la continuità della RTN).

Fermo quanto previsto al comma che precede il mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione comporterà la revoca della concessione, che potrà essere pronunciata solo previa diffida al pagamento e fissazione di un termine per la regolarizzazione.

In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario – fermo il disposto dall'art. 126 R.D. 1775/33 nonché le prescrizioni, modalità e termini derivanti dal D.L. 239/03 conv. Con mod in L. 290/03 – la rimozione, a sua cura e spese, dell'infrastruttura energetica, con eventuali lavori di ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature, secondo le condizioni e criteri di pubblico interesse, adeguatamente documentati, dettati dal pubblico generale interesse entro il termine all'uopo fissato in accordo tra le Parti.

La rimozione dell'infrastruttura elettrica ed eventuali ripristini dell'alveo, dovranno essere eseguiti dal Concessionario nel termine all'uopo fissato in apposito accordo tra le Parti, fermi restando, in ogni caso, i vincoli derivanti dalla disciplina di cui al D.L. 239/03 conv. con mod. in L. 290/03, che per qualsiasi variazione del percorso o delle caratteristiche costruttive degli elettrodotti, ricompresi nella rete elettrica nazionale - tra cui sono compresi quelli di cui alla presente convenzione – prescrive la autorizzazione del Ministero competente, rilasciata a seguito del relativo procedimento, a seguito di valutazione della pubblica utilità rivestita dagli impianti interessati e della caratteristica di inamovibilità imposta all'elettrodotto dal provvedimento ministeriale di autorizzazione.

Il Concessionario può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta al Comune; l'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia, fatto salvo comunque l'obbligo di ripristini dello stato dei luoghi.

La concessione può essere ceduta unitamente alla proprietà degli impianti, con autorizzazione del Comune. – La concessione dovrà essere espressamente richiamata negli atti notarili ad ogni trasferimento di proprietà.

Art. 5) Canone di concessione.

In applicazione della vigente normativa, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo, definito secondo quanto indicato nell'aggiornamento dell'allegato "F" della d.g.r. n°3668 del 16 dicembre 2024, stabilito secondo l'all.3 "Documento Unico Condiviso" e di seguito esplicitato:

Codice	Descrizione voci	Canone minimo	N. interferenze
--------	------------------	---------------	-----------------

A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini	€ 87,00	x
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari	€ 174,00	x

Il canone annuo totale stabilito è pertanto pari ad € XXXXX

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione il Concessionario corrisponderà al Comune, tramite ANCI Lombardia le annualità arretrate per i cinque anni anteriori alla data di sottoscrizione della presente convenzione con incremento del sette per cento ex art. 13 L.R. Lombardia 4/2016 al netto degli importi che Terna ha eventualmente già corrisposto al Comune in occasione di richieste di pagamento avanzate nel periodo interessato, oltre all'annualità corrente, secondo il seguente conteggio:

	D.G.R.	Canone Minimo	Numero interferenze	Totale canone annuale
Anno 2025 Canone a "regime"	D.G.R. n. 3668 del 2024	87,00 €	x	€ xxxxxx
		174,00 €	x	€ xxxxx
Anno 2024	XII/1615 del 2023	85,46 €	X	€ xxxxxx
		170,92 €	X	
Anno 2023	D.D.G.n.17926 del 2022	83,54 €	X	€ xxxxxx
		167,08 €	X	
Anno 2022	XI/5714 del 2021	80,10 €	X	€ xxxxxx
		160,20 €	X	
Anno 2021	XI/4037 del 2020	78,90 €	X	€ xxxxxx
		157,80 €	X	
Anno 2020	D.D.G.16869 del 2019	78,50 €	X	€ xxxxxx
		157,00 €	X	

Pertanto, a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico, dovuta per gli elettrodotti ad alta tensione del Concessionario per i periodi anteriori all'anno in corso, dall'annualità ____ all'annualità ____ e a titolo di canone per l'annualità [in corso] il Concessionario è tenuto a corrispondere al Comune,

tramite ANCI Lombardia, l'importo complessivo di euro XXXXX (euro XXXXX) entro il termine del XX.XX.XXXX a mezzo bonifico sul conto corrente di ANCI Lombardia IBAN IT 44H 0623001600000057336707.

In relazione alle interferenze individuate negli elenchi allegati alla presente convenzione, il Comune riconosce e dichiara che, con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null'altro dovrà essere corrisposto dal Concessionario, a nessun titolo.

Dalle annualità successive il canone annuo sarà assoggettato a revisione annuale secondo il tasso di inflazione programmato riportato sulla Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza e sarà dovuto per anno solare ed in forma anticipata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

L'importo effettivo del canone annuale da corrispondere verrà ricalcolato dalle parti, in ragione dell'importo dei canoni unitari regionali (qualora modificati da LR) e previo aggiornamento dell'elenco delle interferenze allegato 3 "Documento Unico Condiviso" per eventuali nuove realizzazioni o dismissioni di reti e impianti.

Entro il 30 maggio di ogni anno il Comune o tramite ANCI Lombardia invierà al Concessionario una richiesta di pagamento unica per tutto il reticolo di competenza comprensiva di tutto quanto dovuto per ciascuna interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico stesso.

La riscossione avverrà a seguito di invio di richiesta al Concessionario a partire dall'anno successivo a quello di stipula della presente convenzione.

I canoni di cui al presente atto non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Qualora avvenisse il trasferimento della proprietà delle opere di cui alla presente, il Concessionario, fermo quanto previsto al precedente art. 4 ultimo comma, dovrà darne comunicazione scritta al Comune, restando però tenuto ad osservare tutti gli obblighi contratti con la presente fino a quando la voltura della concessione non sia autorizzata.

Art. 6) Disalimentazione temporanea degli impianti.

Il Comune di, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d'acqua del reticolo idrico potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla Società Terna Spa la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopradetti per il tempo necessario all'esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Terna Spa concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e della sicurezza del servizio elettrico e non chiederà al Comune di alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.

Art. 7) GDPR - articolo 13 Reg. UE 2016/679 Informativa per trattamento di dati

Il Comune di ----- si impegna a non diffondere i dati salvo obblighi di legge ed a trattarli in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di tutti i diritti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 8) Richiamo alle disposizioni di legge – Controversie.

Sono a carico del Concessionario tutte le eventuali spese attinenti e conseguenti alla concessione (bolli, eventuale registrazione ai sensi del DPR 26/04/1986 n. 131, copie ecc.).

Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica.

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto che non fossero demandate alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, le parti convengono che sarà competente il Tribunale di _____.

Allegati:

All.1- nota PEC Terna S.p.A. al Comune di _____

All.2- Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____

All.3- Documento Unico Condiviso

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente l'anno 2025 nei giorni delle sottoscrizioni digitali

Per il Comune

Per il Concessionario: Terna S.p.A.